



V.A.P. 2008

Il 28 novembre 2008 è stato firmato un accordo tra le scriventi Organizzazioni Sindacali e la B.N.L., avente **valenza triennale**, per la definizione del V.A.P.

Fermo restando i parametri di produttività, efficienza e redditività sino ad ora utilizzati, è **stato stabilito che durante il triennio 2008-2010 il valore di riferimento, sul quale applicare le percentuali di variazione anno su anno dei predetti indicatori è l'importo erogato nel 2008 al lavoratore inquadrato nella 3a Area 3° Livello e cioè 1.872,67 Euro.**

Il 26 marzo il Consiglio di Amministrazione ha approvato il bilancio consolidato del Gruppo BNL al 31/12/2008 ed il progetto di bilancio di BNL Spa al 31/12/2008 (che sarà sottoposto all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria), che chiude con un utile al lordo delle imposte di 628 mil. di euro, confermando così il presupposto per l'erogazione del VAP nel prossimo mese di luglio.

Le scriventi OO.SS. incontreranno l'Azienda nel prossimo mese di maggio, per la verifica annuale delle differenze degli indicatori di produttività ed efficienza rispetto all'esercizio precedente, **al fine di definire gli importi del VAP da erogare a luglio 2009.**

L'importo del Vap 2008 è suscettibile di variazioni rispetto al precedente del 2007 nell'ambito delle oscillazioni definite nell'accordo di novembre: **un incremento del 6% in caso di crescita e un decremento del 3% in caso di decremento.**

Detassazione degli incentivi alla produzione e degli straordinari

Il Consiglio dei Ministri del 21/5/2008 ha varato il D.L. 93/2008 **“Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere d'acquisto delle famiglie”** che prevede, in particolari situazioni, la detassazione di straordinari e premi di produttività erogati ai lavoratori/trici dipendenti del settore privato (**entro il limite di 3.000 Euro**), mediante l'applicazione di un'imposta del 10%, sostitutiva di IRPEF e di addizionale regionale e comunale IRPEF.

Il Decreto, entrato in vigore il 29 Maggio 2008, prevede l'applicabilità della minor tassazione ai lavoratori/trici che nel 2007 abbiano percepito **redditi da lavoro dipendente per un importo non superiore a 30.000 Euro lordi.**

Le somme che possono essere assoggettate all'imposta sostitutiva del 10% sono relative alle cosiddette **"retribuzioni variabili"**, e cioè erogazioni connesse a:

- prestazioni di lavoro straordinario;
- incrementi legati alla produttività;
- prestazioni di lavoro supplementare (prestazioni rese in funzione di clausole elastiche, con esclusivo riferimento a contratti di lavoro part-time, stipulati prima dell'entrata in vigore del Decreto Legge).

Le somme percepite possono beneficiare dell'agevolazione solo se corrisposte dal sostituto d'imposta nel periodo compreso fra il 1° luglio ed il 31 dicembre 2008.

Il lavoratore/trice potrà verificare sul modello CUD 2009 gli importi relativi alle somme erogate per prestazioni di lavoro straordinario, supplementare e premi di produttività, indicate dal sostituto di imposta nei punti contrassegnati dal 77 all'80 .

In sede di dichiarazione dei redditi (730/2009), il/la collega potrà effettuare un ricalcolo per la rideterminazione dell'agevolazione spettante compilando il rigo C5.

La compilazione del rigo C5 sarà obbligatoria qualora – ad esempio - si riscontrasse un errore nel mod. CUD 2009, oppure si fossero percepiti da uno o più datori di lavoro compensi assoggettati ad imposta sostitutiva in assenza dei requisiti previsti.

La compilazione sarà invece facoltativa qualora - ad esempio – il lavoratore avesse interesse ad assoggettare a tassazione ordinaria i compensi ai quali il datore di lavoro ha applicato l'imposta sostitutiva (es. nel caso il contribuente, altrimenti incapiente ai fini IRPEF, volesse recuperare imposte per crediti derivanti da oneri detraibili).

Ai sensi della vigente normativa fiscale, **risultano quindi detassabili** (nei limiti suindicati) **le somme erogate a luglio 2008** (il cui importo era risultato incrementato del 6% rispetto all'anno precedente) **a titolo di premio aziendale (VAP), come determinato con accordo sindacale del 21 maggio 2008.**

Riguardo **le somme erogabili nel 2009 e relative al 2008**, il D.L. 185/08 del 29/11 u.s. ha prorogato per l'anno in corso misure di detassazione unicamente per i compensi retributivi derivanti dall'incremento di produttività delle imprese, aumentando il massimale del reddito di lavoro dipendente fino a 35.000 Euro. Non è stata però prorogata la detassazione del lavoro straordinario.

Lo sgravio consisterà, quindi, nell'applicazione di un'aliquota secca del 10% in luogo dell'aliquota ordinaria e delle maggiorazioni regionali e comunali ad essa legate; saranno destinatari tutti i lavoratori dipendenti privati che hanno avuto nel 2008 un reddito di lavoro dipendente inferiore a 35.000 Euro (il risparmio fiscale non potrà comunque eccedere i 6.000 Euro annui).

Roma, 19 aprile 2009

Segreterie di Coordinamento Nazionale

DIRCREDITO FABI FIBA-CISL FISAC-CGIL SINFUB UILCA

Banca Nazionale del Lavoro